Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 luglio 1994

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 85081

N. 106

MINISTERO DELLA SANITÀ

Certificato sanitario per le importazioni, la reintroduzione e l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità di equidi registrati, da riproduzione e produzione, da macello e cavalli registrati.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera	Pag.	5
Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.	»	9
Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti	»	13
Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay e Uruguay	»	17
Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Libia, Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio e Tunisia	»	21
Certificato sanitario per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea	»	25
Certificato sanitario per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea.	»	29
Certificato sanitario per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione per un periodo inferiore a trenta giorni	»	35
Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera	»	41
Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Lettonia, Luccologia		4.5
Ucraina e Jugoslavia.	>>	45

Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone e Stati Uniti d'America		
Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela	»	53
Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.	»	57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello A, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e produzione importati nel territorio della comunità provenienti dai seguenti Paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

-- A ---

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

			Numero del certificato:
Pa	ese terzo speditore (†):		
М	inistero competente:		
R.	ferimento al cerrificato di	igiene animale:	
		•	
1.	Identificazione dell'anima	nic	
	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metoda di identificazione e identificazione (*)
	(*) Al certificato può essere	allegato un passaport	o di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.
			(passaporto):
	(b) Convalidato da:	************************	(autorità competente)
II.	Origine e destinazione de	:ll'animale	
	•		
	L'anniaic e specie de.	***************************************	(luogo di esportazione)
	direttamente a:	••••••••••	(Stato membro e luogo di destinazione)
	— a piedi (²)		
	oppure		
	- a mezzo carro ferrovi	ario/autocarro/aer	omobile/nave:
	(Indicare il mezzo di tras	porto e il relativo num	nero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (² }]
	Nome e indirizzo dello s	peditore:	
	Nome e indirizzo del des	tinatario:	

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ématico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - 1) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - n) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - m) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2),
 oppure
 - v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (2),
 oppure

oppure

- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non è stato vaccinato contro la peste equina (2),
 - è stato vaccinato contro la peste equina il(2) (4);
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non
 ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia
 sanitaria;
 - con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli
 animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre
 mesu;
 - in) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico; per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stan disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni,
- - test di Coggins per l'anemia infettiva.
- IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di-dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma dei veterinario ufficiale
	<u>i </u>	

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del rimbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

li sottoscritto	***************************************	(nome in stampatello)
	[proprietario, o suo rappresentante (2), dell'animale descritto più sopra]	

dichiara quanto segue:

- L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
 - Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

(livoro e data) (firma)

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

⁽²⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽³⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbaroo.

⁽⁴⁾ Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello B, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e produzione importati nel territorio della comunità provenienti dai seguenti Paesi: Australia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria.

— B —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Belarus, Repubblica ecca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica rugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

			Numero del certificato:	
Pac	ese terzo speditore (1):			
Mi	inistero competente:			
Ref	ferimento al certificato di	igiene animale:	·····	
l.	Identificazione dell'anim	aic		
	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)	
			to di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero. (passaporto):	
			(autorità competente)	
Ħ.	•	Origine e destinazione dell'animale		
L'animale è spedito da: (luogo di esporsazione) direttamente a: (Stato membro e luogo di destinazione)				
	a piedi (²)		•	
	oppure			
	- •	iario/autocarro/ac	romobile/nave:	
	(Indicare il mezzo di tra	sporto e il relativo nun	nero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a séconda del caso (²)]	
	Nome e indírizzo dello speditore:			
	Nome e indirizzo del de	stinatario:		
[11]	. Informazioni sanitarie			
	Il sottoscritto certifica ci	he l'animale di cui s	opra soddisfa i seguenti requisiti:	
s) proviene de un neere nel quele cono concette a obbligo di denuncia le cequenti malattier netre esti				

Ħ

- proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitazio non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2), oppure
 - v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (2),

oppure

oppure

- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non è stato vaccinato contro la peste equina (2),
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - con raguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattumento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre
 - in) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi ne ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

			prove effettuate su un campione di sangue prelevato il a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione.
		gins per l'anemia infettiva:	,
	-	= -	er la durina (6) (titolo 1/10);
	— test di fissa	zione del complemento pe	er la morva (6) (titolo 1/10).
	ufficialmente appe possano fuoriuscir La seguente dichia Il presente certifica	rovato nel paese di spediz e escrementi, strame o for razione, firmata dal propt ito ha una validità di dicci	etario o dal suo rappresentante, è parte del certificato. giorni In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in
		ente alla durata del viaggio	
	Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale
	(*) Il colore del timb		ampatello, qualifica e funzione) ello della carta del certificato.
1! s	sottoscritto ,	*******************************	CHIARAZIONE
			(),
	contatto con altri e	sferito direttamente dal li equidi di stato sanitario no	uogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in on equivalente. ondizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere
	efficacemente prote	ette.	
2.		(paese espoi	-
	esportatore almeno	90 giorni prima della pre	sente dichiarazione.
	(iu	eogo e data)	(firma)
			
1)	Parte del territorio ai :	sensi dell'articolo 13, paragraf	fo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato

membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno favorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare fa data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

⁽³⁾ Per Belarus, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia e Ucraina gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al

certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale.

(4) I test della morva e della durina non sono necessari per animali provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda.

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone e Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello C, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong e gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti importati nel territorio della Comunità.

- C -

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti

			Numero del certificato
Pac	ese terzo speditore (1):		
Mi	nistero competente:	*****************************	
Ri	ferimento al certificato di	igiene animale:	
ł.	Identificazione dell'anim	äle	
	Specie Equina, asino, mulo, bardonto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione(*)
	(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero. (a) Numero del documento di identificazione (passaporto):		
			(autorità competente)
			(South Supply states)
IJ.	Origine e destinazione d		
	L'animale è spedito da:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(luogo di esportazione)
	direttamente à: (Stato membro e luogo di destinazione)		
	a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:		
	(Indicare al mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)		
	Nome e indirizzo dello speditore:		
	Nome e indirizzo del de	stinatacio:	
111.	Informazioni sanitarie		
	Il sottoscritto certifica cl	ne l'animale di cui so	ppra soddisfa i seguenti requisiti:
	a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equin		

Ш

- durina, morva, encefalomiclite equina (rutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbía, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato santtario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomiclite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

 - - oppure
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non è stato vaccinato contro la peste equina (3),
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - n) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli
 animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di
 tre mesi;
 - in) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- - test di Coggins per l'anemia infettiva;
- k) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana (3), oppure

1) e stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino mattivato il

	giorni prima di q per l'encefalomie prelevati ad un	uest'ultima, oppuro è si dite equina occidentale intervallo di 21 giorni	oppure contro l'encefalomielite giapponese-B il , vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 ato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima tivamente al (4) e il
			azione nagativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), iticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima (3)
ΙV	ufficialmente approv		olo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante zione e costruito in modo tale che durante il trasporto non raggio.
	La seguente dichiara	zione, firmata dal prop	rietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.
ν.		ha una validità di diec ite alla durata del viagg	giorni. În caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in 10.
	Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale
			
		inome in c	campatello, qualifica e funzione)
	(*) Il colore del timbro		uello della carta del cerrificato.
		Di	CHIARAZIONE
ll s	ottoscritto		
			re (3), dell'animale descritto più sopra}
dic	hiara quanto segue:		
ì.	L'animale sarà trasfe	erito direttamente dal uidi di stato sanitario n	luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in
		ttuato in modo che le c	condizioni sanitaric e di benessere dell'arumale potranno essere
2.	L'animale è rimasto	in	fin dalla nascita oppure è entrato-nel paese
	esportatore almeno 9	(paese espo 90 giorni prima della pr	•
	•	to e data)	
	(10VE	·,	
			-

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, del Consiglio.

⁽²⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

⁽³⁾ Cancellare la menzione inutile. (4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

⁽⁵⁾ I requisiti relativi ai test o alle vaccinazioni contro l'encefalomielite equina occidentale e orientale sono d'applicazione solo per animali provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti, la vaccinazione contro l'encefalomielite diapponnese-B è richiesta solo per animali provenienti dal Giappone o da Hong Kong.

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay e Uruguay.

Sono pubblicati qui di seguito le certificazioni di cui al modello D, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica e gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e da produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay e Uruguay.

— D —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay o Uruguay

			Numero del certificato:
Pa	ese terzo speditore (1): .	**** *** ******************************	
Mi	inistero competente:	***************************************	
Rif	ferimento al certificato d	i igiene animale:	
I.	Identificazione dell'anio	nale	
	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)
	1		
	(*) Al certificato può esser	re allegato un passapo	to di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.
	(a) Numero del docur	nento di identificazion	c (passaporto);
	(b) Convalidato da:		(autorità competente)
Ħ.	Origine e destinazione	dell'animale	
	L'animale è spedito da:		
	(tuogo di caportazione)		
	direttamente a:		
	(Stato memoro e luogo di destinazione) a mezzo catto fertoviario/autocatto/aeromobile/nave:		
	# Illesso Catto lettoalat	ro/ autocarto/ aeron	nobie/nave:
	(Indicare il mezzo di tra	sporto e il relativo nu	mero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a acconda del caso)
	Nome e indirizzo dello	speditore:	***************************************
	***************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Nome e indirizzo del destinatario:			
m,	Informazioni sanitarie		
	Il sottoscritto certifica c	he l'animale di cui :	sopra soddisfa i seguenti requisiti:
	a) proviene da un paes	e nel quale sono so falomiclite equina (ggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clínico di malattia (2);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva,
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveghanza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitazio non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

oppure

- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non è stato vaccinato contro la peste equina (3),
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli
 animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre
 mesi:
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli ammali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- - test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

	k) non è stato vacci tazione (3);	inato contro l'encefal(4), vale :	omielite equina venezuelana (3), oppure è stato vaccinato il a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'espot-
	prima di quest'ulti l'encefalomielite e ad un intervallo di e cioè rispettivam reazione negativa,		ite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per rientale con due prove efettuate su campioni di sangue prelevati fei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione,
īV	ufficialmente approva	rito tramite un veico to nel paese di spedi scrementi, strame o foi	olo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante zione e costruito in modo tale che durante il trasporto non raggio.
	La seguente dichiaraz	ione, firmata dal prop	rietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.
V.	Il presente certificato misura corrispondente	ha una validità di dieci e alla durata del viaggi	giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in io.
	Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale
	(*) Il colore del timbro	(nome, in st	ampatello, qualifica e funzione) sello della carta del certificato.
		ĐI	CHIARAZIONE
Hs			(nome in stampatello) e ('), dell'animale descritto più sopra)
dic	hiara quanto segue:		
1.	contatto con altri equ	idi di stato sanitazio n uato in modo che le o	luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in on equivalente. ondizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere
2.	-		fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
		(paese espo) giorni prima della pr	ortatore)
	(luogo	e data)	(firms)

Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
 Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
 Cancellare la menzione inutile.

⁽⁴⁾ Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseritì i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Libia, Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio e Tunisia.

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello E, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Libia, Oman e gli equidi registrati e gli equidi da produzione e riproduzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio e Tunisia.

-- E --

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Giordania, Kuwait, Libia o Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio o Tunisia

	Numero del cerrificito					
Pa	ese terzo speditore (1)					
М	inistero competente:					
Ri	ferimento al certificato di	igiene animale:				
1.	Identificazione dell'anima					
	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Meiodo di identificazione e identificazione (*)			
**	(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero. (a) Numero del documento di identificazione (passaporto): (b) Convalidato da: (autornà competente)					
11.	_	Origine e destinazione dell'animale				
	L'animale è spedito da:		(luogo di esportazione)			
	direttamente a:		(Stato membro e luogo di destinazione)			
	a mezzo carro ferroviari	0/autocarro/aerom	obile/nave:			
	(indicare il mezzo di tras	nero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)				
	Nome e indirizzo dello s					
	Nome e indirizzo del dei	stinatario:				
ш	. Informazioni sanitarie					
	Il sottoscritto certifica ch	ie l'animale di cui s	opra soddisfa i seguenti requisiti:			
	a) proviene da un paese	nel quale sono sog	gette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina,			

- durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno chinico di malattia (2);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 40 giorni precedenti la spedizione è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomiclite equina venezuelana;
 - n) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3),
 oppure
 - v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (3),
 oppure
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non è stato vaccinato contro la peste equina (3),
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia santaria:
 - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - II) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - 111) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- - test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la morva (totolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

k)	è stato sottoposto a un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio con due prove effettuate su campioni di sangue prefevati ad un intervallo di
	tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima
	dell'esportazione, e cioè rispettivamente il
	senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato (3).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale
	<u> </u>	
*******************	(nome, in sta	mpatello, qualifica e funzione)
(*) Il colore del timbro d	lev'essere differente da que	illo della carta del certificato.
	ĐIC	CHIARAZIONE
		(2), dell'animale descritto più sopra]
hiara quanto segue:		
contatto con altri equi	di di stato sanitario no:	
Il trasporto sarà effetti efficacemente protette.	uato in modo che le con	ndizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere
L'animale è rimasto i	n(paese esport	
esportatore almeno 90	giorni prima della pres	sente dichiarazione.
**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************
(Iuogo	e data)	(firma)

⁽¹⁾ Parte del serritorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giòrno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare fa menzione inutile.

⁽⁴⁾ Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effertuari, i loro risultati e le vaccinazioni.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato *I*, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equini da macello che devono raggiungere direttamente un mattatoio della Comunità.

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

	Numero del certificato:								
Pac	Paese terzo speditore (1):								
Min	Ministero competente:								
Rif	erimento al certific	ato di igiene anima	de:						
Nu	mero di animali:	••••••••	(in lettere	<u> </u>					
I.	(. Identificazione degli animali								
	Numero di animali (*)	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione					
	(**) Al certificato p a) Numero dei	uò essere allegato un	passaporto di identif ficazione (passaporto						
	<u></u>		(suboriti	competence)					
II.									
	Gli animali sono	spediti da:							
				(luogo di esportazione)					
direttamente a:(Sexto membro e mattatoio di destinazione)									
	a mezzo carro feftoviario/autocarro/aeromobile/nave (3):								
	Nome e indirizzo	dello speditore:		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
	*****************	******************							
	Nome e indirizzo del destinatario:								

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

- a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (nutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia (2);
- c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) .nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni) sono rimasti in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale;
 - t) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - n) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - m) negli ultimi sei mesi non sono stati registran casi di morva;
 - iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), oppure
 - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) (3) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il (4), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;
 - v) qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (3),
 - орриге
 - --- gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4 (3) a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il (4), vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,
 - oppure
 - lo sperma degli animali ha reagito negativamente (3) ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il (4), vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;
- f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non sono stati vaccinati contro la peste equina (3),
 - oppure
 - sono stati vaccinati contro la peste equina il (3) (4);
- g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria;
 - con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpito dalla malattia;
 - u) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iu) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;
- i) hanno reagito negativamente ai seguenti test su campioni di sangue prelevati il (3), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione:
 - test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10) (5).
- IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data Luogo		Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale	

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

dichiara quanto segue

- Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi non scortati da un certificato analogo.
 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitatie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.
- Gli animali sono rimasti in (paese esportatore) fin dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (5).

(luogo e data)

(firma)

94A4497

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati immediatamente in un mattatoio.

⁽³⁾ Cancellare la menzione inutile.

^(*) Indicare la data.

⁽³⁾ I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti dai seguenti paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti d'America.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato II, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare gli equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea

	Numero del certificato:						
Pae	Paese terzo speditore (1):						
Mi	nistero competen	te:					
Rife	erimento al certi	ficato di igiene a	nimale:				
Nu	mero di animali:		•••••				
			,	(in lettere)			
I.	Identificazione	degli animali					
	Numero di animali (*)	Specie equina, asino, mulo, bardonto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione			
(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinist (**) Al ceruficato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numei (a) Numero del documento di identificazione (passaporto):							
	(b) Convaid	210 da:	******************	(autoruà competente)			
II. Origine e destinazione degli animali							
	Gli animali son	o spediti da:					
				(iuogo di esportazione)			
		direttar	nente 2:				
				(Stato membro e mattatojo di destinazione)			
a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave (4):							
				(indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)			
	Nome e indirizz						
	Nome e indirizzo del destinatario:						

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

- a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (nutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia (2);
- c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagnosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi) sono rimasti in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e
 - provengono da un paese (1) elencato nei gruppi A, B, C o D (3) e sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione (4),
 - provengono da un paese (¹) elencato nel gruppo E (³) e sono rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti da insetti vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione (⁴);
- e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - 'ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - ui) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (*),
 oppure
 - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) (4) a prove di neutralizzazione del virus
 della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il (5), vale a dire non più di
 10 giorni prima dell'esportazione;
 - v) qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (4),
- f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non sono stati vaccinati contro la peste equina (4), oppure
 - sono stati vaccinati contro la peste equina il (4) (5);
- g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitazia e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitazia:
 - con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - II) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi:
 - ui) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - 19) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni.

- h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;
- - test di Coggins per l'anemia infertiva,
 - test di fissazione del complemento per la morva (6) (titolo 1/10),
 - rest di fissazione del complemento per la durina (6) (titolo 1/10),
 - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) (7) (8) (titolo 1/5);
- - con reazione negativa qualora gli animali non siano stati vaccinati (4), oppure
 - senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati (4);
- non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana (4) (8), popure

sono stati vaccinati il (5), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente la loro esportazione (4);

m) sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il..........(5), vale a dire nei 6 mesi precedenti, la loro esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima (4) (5) (7),

senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima (4).

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale		
ļ				

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del tembro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

[]	[] sottoscritto	(nome in stampatello
	(proprietario, o suo cappresentante (1), degli	animali descritti più sopra)
die	dichiara quanto segue:	
1.	Ch animali saranno trasferiti direttamente dal luogo d contatto con altri equidi di stato sanitario non equival	
	Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni s efficacemente protette.	anitarie e di benessere degli animali potranno essere
2.	 Gli animali sono rimasti in (paese esportatore) almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (4 	
	(luogo e data)	(firma)

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della diremva 90/426/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro

ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.

(1) Gruppo A: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B: Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica ugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America
Gruppo D: Argentina, Brasile (1), Cile, Cuba, Messico, Paraguay, Uruguay
Gruppo E: Algeria, Israele, Malta, Maurizio, Tunisia
(1) Cancellare la menzione inutile.

⁽³⁾ Indicare la data.

⁽é) I test della morva e della durina non sono necessari per gli animali provenienti da paesi dei gruppi A e C, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

⁽⁷⁾ Solo per i paesi del gruppo E. (8) Solo per i paesi del gruppo D. (9) Solo per i paesi del gruppo C.

Certificato sanitario per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione per un periodo inferiore a trenta giorni

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato II, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/195/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, reintrodotti nel territorio della Comunità, dopo la loro esportazione per un periodo inferiore ai trenta giorni nei Paesi sottoelencati.

ALLEGATO I

Gruppo A

Austria, Finfandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica ngoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Mossico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1)

Спирро Е

Algeria, Bahrein, Egitto (†), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (†)

Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

Per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni sulturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica tugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barhados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1)

Gruppo F

Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1)

	Numero del certificato:
Pae	se terzo speditore (†):
Mis	nistero competente:
1.	Identificazione del cavallo
	a) Numero del documento di identificazione (passaporto):
	b) Convalidato da:
	(autorità competente)
Ħ.	Origine e destinazione del cavallo
	Il cavallo è spedito da: (fuogo di esportazione)
	a: (Stato membro e luogo di destinazione)
	— a piedi (²) oppure
	a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:
	(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero d registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2)
	Nome e indirizza della speditore:
	None e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

 a) proviene da un paese nel quale sono suggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) non è rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed è stato importato nel paese di spedizione (1) il (4) da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non è mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encelalomielite equina venezuelana,
 - n) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,
 - m) negli ultimi sci mesi non sono stati registrati casi di morva;
- non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terro che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
 - n) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
 - ui) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
 - iv) con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi,
 - v) con figuardo alla rabbia, per un período di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
 - vi) con riguardo al carbonchio ematico, per un perlodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
- 1V. Il cavallo sarà trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ulficialmente approvato nel paese di spedizione e coatruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal ano rappresentante (2), è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giurni. In caso di trasporto per nave, la validità e prorogata in misura corrispondente alla ducata del viaggio.

Data	Lungo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale
]	

(Nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(1) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DIC	HARAZIONE
-----	-----------

fl :	sottoscritto	-
die	chiara quanto segue:	
i.	Il cavallo sarà trasferito direttamente dal lungo di spedizio contatto con altri equidi di stato sanitazio non equivalente.	me al lungo di destinazione senza venire ir
2.	Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisf	atte.
3.	Il cavallo è stato esportato dal territorio CEE il	
	Marrie La A	
	(l uogo e data)	(firma)

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della durriva 90/426/CFE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CFE della Commussione, ultima versione.
(2) Carocellare la menzione instale
(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è carocato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(4) Indicare la data.

Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello A, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera.

- A -

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli tegistrati provenlenti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegh, Svezia o Svizzera

	N. del certificato:
Pae	se terzo speditore (°):
Min	istero competente:
i.	Identificazione del cavallo
	a) Numero del documento di identificazione (passaporto):
	b) Convalidato da :
II.	Origine e destinazione del cavallo
	Il cavallo è spedito da:
	(lungo di esportazione)
	(Stato membro e fungo di destinazione)
	Nome e indirizzo dello speditore:
H.	Informazioni aanitarie
	Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:
	 a) proviene da un paese nel quale sono anggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encelalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
	b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (¹);
	 c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contegiosa o infettiva;
	d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:
	- nel paese di spedizione
	e/o — in uno Stato membro della Comunità
	e/o
	— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Stovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).
	se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse atato importato direttamente uella. Comunità europea :
	e) non proviene dal territorio (o, nel casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legisfazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

- u) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
- m) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva.

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

	Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Se
	iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ('), a meno che l'animal abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stoma tute vescicolosa effettuata il
	 v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente reg strati casi di arterite virale equina (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titol 1:4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il
	f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazion comunitaria, è considerato infetto da peste equina
	— non è stato vaccinato contro la peste equina (1)
	oppute
	— è stato vaccinato contro la peste equina il(')(')(');
	g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle, quali erano applicate misure restrittive per moti di polizia sanitaria:
	 i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abba timento degli equidi colpiti dalla malattia,
	 ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi-infetti, g animali-restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo o tre mesi,
	iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un período di sei mesi,
	iv) con riguardo alla rabbía, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
	v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultim caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono sta macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrei dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchi ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
	 h), non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive o corso degli ultimi quindici giorni.
IV.	Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (') nella quale precisa che
	 Il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire i contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettual con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvat nel paese di spedizione,
	le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.
	DICHIARAZIONE
	Il sottoscritto

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

(luogo e data)

(firms)

٧	Il presente certificato ha una validità di dieci giorni	In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata
	in misura corrispondente alla durata del viaggio	

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale
	[···	
	ļ ļ	
	1 1	
	1	
	1	

	Data di esportazione:
	(timbro e firma del veterinario ufficiale)
¥1.	Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:

VII. Qualora il cavallo venga auccessivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale ili permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEB e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Euogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firme del vetetinario ufficiale

(cognome in lettere mainscole, titolo e qualifiche)

^{(&#}x27;) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

^(?) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato aul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo prevedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

⁽⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽²⁾ Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono facritti nel documento di identificazione (passaporto).

⁽⁷⁾ Indicare la data

Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina e Jugoslavia.

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello B, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio dalla Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Australia, Belarus, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina e Jugoslavia.

- B -

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un persodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Bulgaria, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina, Iugoslavia

	N. del certificato:
Pac	se terzo speditore ('):
Mis	nistero competente :
1.	Identificazione del cavallo
	a) Numero del documento di identificazione (passaporto):
	b) Convelidato da:
	(Autorità competente)
11.	Origine e destinazione del cavallo
	Il cavallo è spedito da:
	(lungo di esportazione)
	4:
	(Stato membro e luogo di destinazione)
	Nome e indirizzo dello speditore:
	Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

- Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:
- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (1);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:
 - nel paese di spedizione
 - e/o
 - in uno Stato membro della Comunità-
 - in Australiz, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Czuazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Ingoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (¹).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigoroxe di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea,

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitatia, da una parte del territorio) di un paese terzo nei quale:
 - i) negli ultimi due nuni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - n) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sci mesi sono stati registrati casi dei morva,

	3)	dichiara che il cavalto è rimasto in oppure è entrato in	(paese esportatore) il
	2)	conferma quanto dichiarato al punto	ıv;
	I)	dichiara che il cavallo rimarrà nella (Comunità europea per un periodo non superiore a novanta
			(proprietatio o ano imppresentante (')).
	Ħ	sottoscritto	
		DI	CHIARAZIONE
		le condizioni di cui al punto III, let	tera d) sono rispettate.
		contatto con altri equini non scortati con un veicolo preventivamente puliti nel paese di spedizione,	la certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato o e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato
IV.	þre	ecisa che	itta del proprietario o del auo rappresentante (') nella quale si Il luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in
	1)	ha reagito negativamente ad un test	di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione. (*)
		corso degli ultimi quindici giorni.	
	h)	ematico, con riguardo al quale la	mali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio durata del divieto è di quindici giorni; tatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel
		caso accertato, oppure, se tutti gli i macellati o abbattuti e se i locali soi	o, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo mimali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati no stoti disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere
		tv) con riguardo alla rabbia, per un p	eriodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
		iii) con riguardo alfa stomatite vescico	olosa, per un periodo di sei mesi,
		 con riguardo all'anemia infettiva, f animali restanti abbiano reagito neg tre mesi, 	ino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli afivamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di
		•	iua, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbat- malattia,
	g)	non proviene da un allevamento cui si non ha avuto contatti con equidi di az di polizia sanitaria:	applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e iende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi
		— è stato vaccinato contro la peste s	equina il(º)(º)(º);
		oppure	este equitary
	٠,	comunitaria, è considerato infetto da non è stato vaccinato contro la p	
	0	1:4) ad una prova di neutralizzazio a dire nei dieci giorni precedenti la negativamente ad una prova di isola vale a dire nei ventuno giorni pro	
			s custrato, negli ultimi sei mesi sono stati ulficialmente regi-
		abbia reagito negativamente (titolo tite vescicolosa effettuata il	zistrati casi di stomatite vescicolosa ("), a meno che l'animale I : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stoma- ("), vale a dire nei diecì giorni precedenti l'esportazio-

V.	Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata
	in misura corrispondente alla durata del vinggio.

Date	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale
	1	
	1	
	1	
	1	
]	
		
	(Nor	ne, in stampatello, e qualifica)
		della Comunità:

٧ı	Data e luogo	di entrata nel	territorio della	Comunità:

(timbro e firma del veterinario afficiale)

Data di esportazione:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir protogata di altri dieci giorni da un veterinatio ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

1)era dell'exame	Luogo dell'esume,	Lungo di destinazione	Timbro e firms del veterinario ufficiale
]		

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

⁽¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

^(*) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato aul mezzo di trasporto in vista della apedizione verso lo Steto membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso devessere accompagnato dal documento di identificazione (passapono) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

⁽⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽⁷ Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate zono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

⁽⁾ Indicare la data.

Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone e Stati Uniti d'America

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello C, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Canada, Hong Kong, Giappone e Stati Uniti d'America.

- C -

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti d'America

ъ.	cond or commit refusioner brosenicine an annual condition of the confidence and the conditions of the
	N. del certificato:
Pac	se terzo speditore (°) :
Mir	istero competente:
ł.,	Identificazione del cavallo
	n) Numero del documento di identificazione (passaporto)
	b) Convalidato da:
	(autorità competente)
u.	Origine e destinazione del cavallo
	Il cavallo è spedito da:
	(luogo di esportazione)
	*:
	(Stato membro e luogo di destinazione)
	Nome e indirizzo dello speditore:
	Nome e indirizzo del destinatario:
III.	Informazioni sanitarie
	Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:
	a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encelalomielite equina (tutte le forme, compresa la VIII), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
	b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (*);
	c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagnosa o infettiva;
	d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto

- nel pæse di spedizione
 - e/o
- in uno Stato membro della Comunità e/o
- in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Cioazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Littania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Sluvenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parre del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - u) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

IV.

	v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ulficialmente regi- strati casi di arterite virule equina ('), n meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:4) ad-una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il
f)	non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legisfazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
	— non è stato vaccinato contro la peste equina (")
	орриге
	- è stato vaccinato contro la peste equina il(')(')(');
g)	non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
	 i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbat- timento degli equidi colpiti dalla malattia,
	 n) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restauti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
	m) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
	iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
	 v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili aono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
h)	non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
1)	ha reagito negativamente ad un testi di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il
j)	non è stato vaccinato contro l'encelalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi; (*)
k)	è stato vaccinato contro l'encelalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino mattivato il
	no in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (") nella quale si ecisa che
_	il cavallo sarà trasferito direttamente dal'hogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un vercolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
_	le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.
	DICHIARAZIONE
ti	soltoscritto
	[proprietarin o suo rappresentante (')]. L' cavallo-sopra descritto :
I)	dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;
2}	conferma quanto dichiarato al punto IV;
3)	dichiara che il cavallo è rimasto in
	(luogo e data) (lirms)

٧.	Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata
	m misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Lango	1 Imbro e	firma del veterinario ufficiale
;		1	
	***************************************	***************************************	***************************************
······································		(Nome, in stampatello, e o	qualifica)
Data e luogo di	entrata nel territo	orio della Comunità:	***************************************
	4.		
Qualora il cavallo	venga successiva	imbro e firma del veterinar	ato membro di cui al punto II ad un alt
Qualora ii cavallo Stato membro, la	one :	mente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati	
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r	venga successiva validità del certifi nembro speditore. Iovanta giorni. minato il cavallo 26/CEE e che soc	mente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo globale di pe	ato membro di cui al punto il ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r Il sottoscritto, esa alla dicettiva 9074	venga successiva validità del certifi nembro speditore. Iovanta giorni. minato il cavallo 26/CEE e che soc	mente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo globale di pe	ato membro di cui al punto II ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi rmanenza sul territorio della Comunità no che l'animale rispetta le condizioni di c
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r Il sottoscritto, esn alia dicettiva 90/4 del presente certi	venga successiva validità del certifi nembro speditore, iovanta giorni, minato il cavallo 26/CEE e che aoc ficato.	imente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo giobale di pe in data odierna, certifica klisfa in particolare i requ	ato membro di cui al punto II ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi rmanenza sul territorio della Comunità no che l'animale rispetta le condizioni di c tisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r Il sottoscritto, esn alia dicettiva 90/4 del presente certi	venga successiva validità del certifi nembro speditore, iovanta giorni, minato il cavallo 26/CEE e che aoc ficato.	imente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo giobale di pe in data odierna, certifica klisfa in particolare i requ	ato membro di cui al punto II ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi rmanenza sul territorio della Comunità no che l'animale rispetta le condizioni di c tisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r Il sottoscritto, esn alia dicettiva 90/4 del presente certi	venga successiva validità del certifi nembro speditore, iovanta giorni, minato il cavallo 26/CEE e che aoc ficato.	imente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo giobale di pe in data odierna, certifica klisfa in particolare i requ	ato membro di cui al punto II ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi rmanenza sul territorio della Comunità no che l'animale rispetta le condizioni di c tisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r Il sottoscritto, esn alia dicettiva 90/4 del presente certi	venga successiva validità del certifi nembro speditore, iovanta giorni, minato il cavallo 26/CEE e che aoc ficato.	imente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo giobale di pe in data odierna, certifica klisfa in particolare i requ	ato membro di cui al punto II ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi rmanenza sul territorio della Comunità no che l'animale rispetta le condizioni di c tisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e
Qualora il cavallo Stato membro, la ciale dello Stato n deve superare i r Il sottoscritto, esn alia dicettiva 90/4 del presente certi	venga successiva validità del certifi nembro speditore, iovanta giorni, minato il cavallo 26/CEE e che aoc ficato.	imente trasferito dallo Sticato deve venir prorogati. Il periodo giobale di pe in data odierna, certifica klisfa in particolare i requ	ato membro di cui al punto II ad un alt a di altri dieci giorni da un veterinario ufi rmanenza sul territorio della Comunità no che l'animale rispetta le condizioni di c tisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e

(cognonie in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

⁽¹) O parte del territorio si sensi dell'articolo 43, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEB.

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricató sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Commità.

^{(&#}x27;) Cancellare la nuenzione inutile.

^(*) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono lacritti nel documento di identificazione (passaporto).

⁽⁾ Indicare la data.

^(*) La veccinazione o le prove relative a WEE e EFE riguardano esclusivamete il Canada e gli Stati Uniti ; la vaccinazione contro l'encefalite giapponese B riguarda Hong Kong e il Giappone

Certificato sanitario per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

Sono pubblicati qui di seguito le certificazioni di cui al modello D, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/197/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica e gli equidi registrati e gli equidi da riproduzione e da produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

-D-

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazile, Cile, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, Giamaica, Messico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

	N. del certificato:
Pac	se terro speditore('):
Mir	nistero competente:
1.	Identificazione del cavallo
	a) Numero del documento di identificazione (passaporto):
	b) Convalidato da:
	(autorità competente)
Ħ.	Origine e destinazione del cavallo
	Il cavallo è spedito da:
	(luogo di esportazione)
	1:
	(Stato membro e luogo di destinazione)
	Nome e indirizzo dello speditore:
	Nome e indirizzo del destinatario :
	THE THREE WITH GENERALD FRANCES AND ADDRESS AND ADDRES

III. Informazioni sanitarie

- Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:
- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VER), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (7);
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia
- d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:
 - nel paese di spedizione **e/o**
 - in uno Stato membro della Comunità e/o
 - in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1)

se il cavalto è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse atato importato direttamente nella Comunità europea;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comumitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :
 - i) negli ultimi due unui sono stati registrati casi di encelalomielite equina venezuelana,
 - u) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - m) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva.
 - iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ('), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stoma-ne (') (') ;

- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina
 - non è stato vaccinato contro la peste equina (*) oppure
 - è stato vaccinato contro la peste equina il (') (') ('),
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cul, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggius effettuati ad un intervallo di tre mesi.
 - m) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo del quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a apecie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere stalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
- i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il('), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione(');
- j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi (°);
- Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (¹) nella quale si precisa che
 - --- il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
 - le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

	Sottoscritto
dc	cavallo sopra descritto:
•	dichiara che il cavallo rimatrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novant giorni;
2)	conferma quanto dichiarato al punto IV;
	dichiara che il cavallo è rimasto in

(luogo e data) (firma)

V.	Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata
	ui misura corrispondente alla durata del viaggio.

Date	Lungo	Timbro e firma del veterinario ufficiale
	1	
] }	
	1 1	

(Nome, in stampatello, e quelifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità:.....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione :

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Lango dell'esame	Lango di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale
	1	
	}	

(cognome in lettére mainscole, titolo e qualifiche)

^{(&#}x27;) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 99/426/CRE.

⁽¹) Il cettificato viene rifasciato il giurno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione veno lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno favorativo precedente; evos dev'essere accompagnato dal documento di ulentificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavalto nella Comunità.

⁽⁾ Cancellare la menzione iomile.

Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni ellemate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

^(*) Indicare la data

Certificato sanitario per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

È pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello E, redatto secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130.

Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

- E -

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia, Emirati arabi uniti

		Divis, mana, madello, vinas, lumisa, lumisa, buman alau umu
		N. del certificato:
Pac	se.	terzo speditore ('):
Mir	ist	ero competente:
ī.	Ĭc	lentificazione del cavallo
•		
		Numero del documento di identificazione (passaporto):
	ь)	Convalidato da :
II.	0	rigine e destinazione del cavallo
	n	cavallo è spedito da :
		(luogo di esportazione)
		a:(Stato membro e luogo di destinazione)
	N	ome e indirizzo dello speditore:
Hi.		oformazioni sanitarie
		sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:
	a)	proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEB), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
	b)	è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (1);
	c)	non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
	d)	nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria:
		nel paese di spedizione, in isolamento e/o
		ın uno Stato membro della Comunità
		- In Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1).
		se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

- e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitana, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - 1) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - u) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

		v) qualora si tratti di un maschio non c'astrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente regi- strati casi di arterite virale equina (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il
		non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, e considerato infetto da peste equina
		— non e stato vaccinato contro la peste equina (¹)
		oppute
		— e stato vaccinato contro la peste equina il(')(')('),
		non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria :
		1) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbat- timento degli equidi colpiti dalla malattia,
		 con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
		ni) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un penodo di sei mesi,
		iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
		 v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di varbonchio ematico, con nguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
		non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.
	i) :	il suo sangue è stato sottoposto alle seguenti prove:
		 test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il
	•	— reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il
	•	— reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il
	-	— diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il
IV.		o in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (³) nella quale si cisa che
		il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,
		le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.
		DICHIARAZIONE
	II s	Ottoscritto
	del	cavallo sopra descritto:
		dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;
	2) (conferma quanto dichiarato al punto IV;
		dichiara che il cavallo è rimasto in

(fitms)

(luogo e data)

٧	Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata
	in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale
	11	
	(1	Nome, in stampatelio, e qualifica)
ata e luogo di	entrata nei territor	rio della Comunità
	(cim	ibro e firma del veterinario ufficiale)
ata di esportazi	one :	

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficulae dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEB e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

۷I.

^{(&#}x27;) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

^(†) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

^(*) Cancellare la menzione inutile.

⁽⁷⁾ Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

^(*) Indicare la data



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ L'AQUILA LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK Viale Persichetti, 9/A
- CHETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI VIa A Herio, 21
- ♦ LANCIANO LITOLIBROCARTA Via Renzetti 8/10/12
- ♦ PESCARA COSTANTINI DIDATTICA Corso V Emanuele, 148

BASILICATA

♦ POTENZA LIBRERIA PAGGI ROSA Via Pretoria

CALABRIA

- ♦ COSENZA LIBREBIA DOMUS Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno) CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- ♦ AVELLINO LIBRERIA GUIDA 3 S.c.I Via Vasto, 15
- BENEVENTO LIBRERIA LA GIUDIZIARIA VIA F PAGA, 11 LIBRERIA MASONE NICOLA VIAIG del Rettori, 71
- ♦ CASERTA LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L. Via Caduti sui Lavoro, 29/33
- O MICHIA PORTO
 LIBRERIA GUIDA 3 SAL
 VIA Sogliuzza
- ♦ NAPOL!

 L'ATENEO di Dario Pironti & C
 Viale Augusto, 168/170

 LIBRERIA GUIDA 1 S R L
 VIA PORTATORI, 20/23

 LIBRERIA GUIDA 2 S R L
 VIA MORISHI, 116

 LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
 VIA CARAVICA, 30

 LIBRERIA TRAMA G
 PIAZZE CAVOUT, 75
- ♦ SALERNO LIBRERIA GUIDA S.R.L. Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ♦ BOLOGNA
 LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
 Plazza Tribunali. 5/F
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
 VIa Castiglione, 1/C
- ♦ CARP! LIBRERIA R & G BULGARELLI Corso S Cabass: 15
- CESENA
 LIBRERIA BETTINI
 Via Vescovado, 5
- FORLI LIBRERIA MODERNA Coreo A Diaz, 2/F
- ◇ PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via IV Novembre, 160

- ♦ REGGIO EMILIA LIBRERIA MODERNA VIa Farini, 1/M
- RIMINI (Forli)
 LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ PORDENONE LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre 22/A
- ♦ TRIESTE LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r I Via Romagna, 30

LAZIO

- ◇ LATINA LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- ◆ RIETI LIBRERIA LA CENTRALE Piazza V Emanuele, 8
- PROMA
 DE MIRANDA MARIA PIA
 VIAILE G CESERE, 51/E-F-G
 LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
 c/o Pretura Civite, plezzale Ciodio
 LIBRERIA IL TRITONE S R L
 VIA Tritone, 61/A
- ♦ SORA (Frosinone)
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
 VIA Abruzzo, 4
- VITERBO
 LIBRERIA DE SANTIS MARIA
 VIA Venezia Giulia, 5
 LIBRERIA *AR" di MASSI ROSSANA
 e C
 Pelazzo Ullici Finanzieri
 Località Pietrare

LIGURIA

- ♦ CHIAVARI CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S dell'Orto, 37/38
- O GENOVA
 LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA
 BALDARO e C
 Via XII Ottobre, 172/R
- CARTOLIBRERIA CENTRALE
 VIA COII. 5

LOMBARDIA

- ♦ BERGAMO
 LIBRERIA ANTICA È MODERNA À
 LORENZELLI
 VIAIO GIOVENNI XXIII, 74
- COMO
 LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
 DECA S r i
 Via Mentana, 15
 NANI LIBRI E CARTE
 Via Calvoli, 14
- ♦ CREMONA LIBRERIA DEL CONVEGNO Corso Campi, 72
- ◇- GALLARATE LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Plazza Risorgimento, 10
- LECCO
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
 Corao Mart Liberazione, 100/A
- MILANO
 LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
 Galleria V Emanuele, 11-15
- MONZA LIBRERIA DELL ARENGARIO S.R.L. Via Mapelli 4
- ♦ MANTOVA LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI Corso Umberto 1 32
- VARESE LIBRERIA PIROLA VIA Albuzzi, 8

MARCHE

- O ASCOLI PICENO LIBRERIA PROSPERI Largo Crivelli, 8
- PESARO LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-GIANA VIa Mameli, 34
- ♦ S. BENEDETTO DEL TRONTO LA BIBLIOFILA Viale De Gasperi, 22

MOLISE

○ CAMPOBASSO CENTRO LIBRARIO MOLISANO Viale Manzoni, 81/83 LIBRERIA GIURIDICA DI E M Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ♦ ALESSANDRIA LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI Corso Roma, 122 LIBRERIA INT LE BOFFI Via dei Martiri, 31
- O ALBA (Cuneo)

 CASA EDITRICE ICAP
 Via Vittorio Emanuele, 19
- ♦ BIELLA (Verceill)

 LIBRERIA GIOVANNACCI

 Via Italia, 14
- ♦ CUNEO CASA EDITRICE ICAP Plazza dei Galimberti, 10
- ♦ TORING

 CASA EDITRICE ICAP

 Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ♦ ALTAMURA (Barl)
 LIBRERIA JOLLY CART
 COMEO V EMANUAIA, 18
- ◆ DARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 LIBRERIA PALOMAR Via P Amedeo, 176/8
- → BRINDISI LIBRERIA CRISTINA PIAZZO PIAZZA VIITOTIA, 4
- ♦ CERIGNOLA VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC VIa Gubbio, 14
- ♦ MOLFETTA (Barl) LIBRERIA IL GHIGNO Via Campsnella, 24

SARDEGNA

- ♦ CAGLIARI LIBRERIA F LLI DESSI DI MARIO Corso V Emanuele, 30/32
- ORISTANO
 LIBRERIA MARIO CANU
 Corso Umberto I, 19
- SASSARI
 LIBRERIA AKĀ
 VIA MAZZINI, 2/E
 LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
 VIA Rema 137

SICILIA

- O ACIREALE
 CARTÓLIBRERIA BONANNO MAURO
 Via Vitt Emanuale, 194
- CATANIA LIBRERIA LA PAGLIA VIa Étnes, 393 LIBRERIA S.G.C VIa F. Riso, 56

- ♦ GIARRE
 LIBRERIA LA SENORITA
 Corso Italia, 132/134
- MESSINA
 LIBRERIA PIROLA MESSINA
 Corso Cavour, 56
- PALERMO
 CARTOLIBRERIA EUROPA
 Via Sciuti, 68
 CICALA INGUAGGIATO G
 Via Villaermosa, 28
 LIBRERIA FORENSE
 Via Maqueda, 185
 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
 Piazza V. E. Oriendo, 15/19
 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
 Via Ruggero Settimo, 37
- → TRAPANI LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE VIa Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ♦ FIRENZE
 LIBRERIA ALFANI EDITRICE
 VIA AITANI, 84/86 R
 LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
 VIA de' Martelli, 22 R
 LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
 VIA Cavour, 46 R
- LIVORNO
 LIBRERIA AMEDEO NUOVA
 Corso Amedeo, 23/27
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
 VIa Fiorenza, 4/B
- ♦ MABSA LIBRERIA IL MAGGIOLINO VIR S. Pietro, 1
- ◇ PISA LIBRERIA VALLERINI ANDREA Via dei M:lle, 13
- ♦ PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI VIa Ricasoli, 25
- ◇ VIAREGGIO
 LIBRERIA IL MAGGIOLINO
 VIA Peccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

♥ TRENTO LIBRERIA DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Parugia) LIGRERIA LUNA di VERRI e BIBI VIA Gramsci, 41
- ◆ TERMI
 LIBRERIA ALTEROCCA
 Corso Tacito, 29

VENETO

- ♦ CONEGLIANO LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA Corao Mazzini, 7
- > ROVIGO
 CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
 PIEZZE V Emenuele, 2
- ▼ TŘEVISO CANOVA SOCIETĂ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L. VIB Calmaggiore, 31 LIBRERIA BELLUCCI BENITO Viale Monfanera, 22/A
- ◇ VERONA LIBRERIA L E.G.I S Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita ai pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

presso le Concessionarie speciali di: BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galteria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria II Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17; a presso le Libreria del Propaliaria indicate pella pagina presso le Libreria del Propaliaria indicate pella pagina presso le Libreria del Propaliaria indicate pella pagina presedente.

presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1994 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale L. 357.	.000	. 65.000
- semestrale L. 195.	.500 - semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale - annuale - L. 65.	destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni - annuale .	L. 199.500 L. 108.500
	- semestrale	100.390
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.	
- annuale L. 200. - semestrale L. 109.		L. 687.000 L. 379.000
	tta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto	
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale		L. 1.300
•		L. 1.300
•	• • •	
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 p	, y	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni	16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplemento stra	aordinario «Boliettino delle estrazioni»	
		L. 124.000 L. 1.400
Supplemento strao	ordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»	
Abbonamento annuale		L. 81.000
Prezzo di vendità di un fascicolo		L. 7.350
Gazzetta U	Ufficiale su MICROFICHES - 1994	
(Serie generale -	Supplementi ordinari - Serie speciali)	
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccoman	ndate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna		L. 1.500
per ogni 96 pagine successive		L. 1.500
		L. 4.000
NB — Le microfiches sono disponibili dal 1º gennaio 1983. — F	Per i estero i suddeπi prezzi sono aumentati del 30%	
ALLA PA	ARTE SECONDA - INSERZIONI	
Abbonamento semestrale		L. 335.000 L. 205.000 L. 1.450
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordina	per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate ari, sono raddoppiati.	arretrate,
	tale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I	invio dei

Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Plazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA abbonamenti 🕿 (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni 🕿 (06) 85082150/85082276 - inserzioni 🕿 (06) 85082145/85082189

fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla



* 4 1 1 2 0 0 1 7 0 0 9 4 *

L. 5.600